



COMUNE DI SIENA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

del 29/11/2022 N° 474

OGGETTO: PALIO 2 LUGLIO 2022 – PROCEDIMENTO A CARICO DEL FANTINO CARLO SANNA DETTO BRIGANTE.

La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno **ventinove** del mese di **novembre** dell'anno **duemilaventidue** alle ore **15:00**.

Nome	Presente	Assente
DE MOSSI LUIGI	Si	
CORSI ANDREA	Si	
CAPITANI MICHELE		Si
APPOLLONI FRANCESCA	Si	
COLELLA ALBINO PASQUALE	Si	
BIONDI SANTI CLIO	Si	
FATTORINI STEFANIA	Si	
BUZZICHELLI SILVIA		Si
FAZZI LUCIANO		Si
BENINI PAOLO	Si	

Totale presenti: 7

Presidente della seduta:
Partecipa il Vice Segretario Generale:

Avv. Luigi De Mossi
Dott. Gianluca Pocci

OGGETTO: PALIO 2 LUGLIO 2022 – PROCEDIMENTO A CARICO DEL FANTINO CARLO SANNA DETTO BRIGANTE.

LA GIUNTA COMUNALE

- -

Preso atto che:

- con atto n. 96, prot. n. 87662, del 24 ottobre 2022, l'Assessore Delegato (d'ora in avanti A.D.), in tal ruolo designato dal Decreto del Sindaco n. 23 del 28 aprile c.a., ha formulato addebito di contestazione al fantino Carlo Sanna detto Brigante (d'ora in avanti Brigante), in base all'art. 99 co. 2 del Regolamento per il Palio (d'ora in avanti Regolamento);
- Brigante ha provveduto, nei tempi previsti dal Regolamento, a presentare memoria a propria difesa (prot. n. 89760);
- l'A.D. con atto n. 111, prot. n. 92766, del 14 novembre 2022, ha provveduto a proporre procedimento sanzionatorio nei confronti di Brigante;
- gli atti sopracitati n. 96 e n. 111 fanno parte integrante della presente deliberazione;
- Brigante ha ritenuto di avvalersi di quanto disposto dal co. 6 dell'art. 99 presentando proprie memorie difensive in data 24 novembre 2022, prot. n. 96199.

Considerato che Brigante ha suddiviso la sua memoria in quattro dettagliati punti di cui di seguito:

a) nel primo punto dal titolo "La contestazione", Brigante richiama l'addebito contestato; la norma infranta; il passaggio contenuto nella Relazione dei Deputati della Festa ed in quella degli Ispettori di Pista; il richiamo alla premessa contenuta nell'atto dell'A.D. con cui Brigante ha evidenziato che "l'Assessore ha ... basato la sua proposta ... sulla scorta di quanto indicato e prodotto in altro e diverso procedimento da altro e diverso fantino ... l'Assessore ha utilizzato la documentazione prodotta in altro separato procedimento ... motivo ... che determina l'illegittimità della decisione presa nonché ... l'inutilizzabilità degli allegati alla memoria ... per le decisioni da prendere ... alla mia posizione La documentazione oggetto di analisi dell'Assessore ... può sì arricchirsi di ulteriore materiale non può che essere quello ... così come indicato all'art. 99 comma 5 ... il procedimento sanzionatorio avviato nei confronti del fantino ... sia ... diverso da quello del sottoscritto ... e che tale scelta di acquisizione probatoria ... risulta ... in potenziale contrasto con lo stesso disposto di cui all'art. 99 comma 7 ... laddove si potrebbe ... produrre in altri procedimenti documenti di natura accusatoria per screditare le posizioni di altri ... soggetti Si chiede che la Giunta ... voglia dichiarare inammissibile la proposta di sanzione formulata poiché basata su atti e documenti non utilizzabili poiché trattasi di elementi sopravvenuti diversi e nuovi non conosciuti prima del deposito delle mie memorie ... l'equiparazione del mio comportamento con quello del fantino ... non possono in alcun modo essere poste sullo stesso piano";

b) nel secondo punto dal titolo “Sulla fase di fermata del cavallo”, Brigante ha elaborato una considerevole memoria dove ha sostenuto le fasi della dinamica contenute nel titolo. La G.C. ritiene di suddividere, per una migliore analisi, questa parte della memoria in più sezioni. “...ho prolungato la fase di fermata -sostiene Brigante- senza ... accelerare la ... corsa, per trovare il punto più sicuro in cui fermarmi ...tutte le argomentazioni sotto esposte hanno esclusivamente finalità difensive, volendo dimostrare che se ... le condotte di altri fantini non sono state ritenute censurabili, allo stesso modo dovrà accadere per quella del sottoscritto. L’analisi dei filmati ... dimostra inequivocabilmente che non solo il sottoscritto ma nessuno... tra i fantini partecipanti ... ha fermato il cavallo e lo ha ricondotto al passo nella tempistica prevista dall’art. 65 ...perché il cavallo con le sue caratteristiche comportamentali ... può avere necessità di proseguire nella corsa”:

b1) “... sono stato sanzionato per un fatto sopravvenuto e indipendente da me o dalla corsa del cavallo ovvero l’infortunio ... a me attribuito né a me attribuibile, Ciò ... rappresenta un post fatto che nulla può avere a che vedere con la sanzione ... indicativo solo del danno che ... ho già subito”;

b2) Brigante analizza nelle fasi il filmato allegato sostenendo “che nessuno dei fantini presenti alla prova ha fermato subito il cavallo”;

b3) “la condotta tenuta dal fantino della Contrada del Valdimontone, che ... non solo affronta non a passo la curva di San Martino, ma anche quella del successivo Casato”;

b4) sulla ricostruzione delle fasi oggetto di sanzione da parte dell’A.D., Brigante ha sostenuto: “Tutto ... ha una spiegazione, Ciò è avvenuto, avviene e continuerà ad avvenire perché i cavalli traggono giovamento in fasi così concitate ... dal fatto di poter sgambare e non essere strattonati per essere immediatamente ricondotti al passo. La fermata del cavallo non può ...essere immediata, ma deve essere anticipata da una fase di rallentamento, necessaria per non recare possibili infortuni al cavallo con lo strattonamento delle redini”;

b5) Brigante ripropone, nel descrivere la fase oggetto della sanzione proposta dall’A.D., le considerazioni già evidenziate nella memoria presentata allo stesso A.D. ed aggiungendo che: “Le mie mani e le mie braccia sono sempre basse, non spingo mai il cavallo”;

b6) Brigante analizza, sul finire del punto, il comportamento tenuto dal fantino della Chiocciola, il cui atteggiamento lo “costringeva a rinviare la fermata di sicurezza” e su cui la G.C. tornerà nell’esame delle motivazioni;

c) nel terzo punto dal titolo “L’assenza di precedenti sanzionatori”, la G.C. ripropone per questo, come per il precedente, un frazionamento della memoria. Brigante ha sostenuto che “per consentire una più sicura fermata ... verificata ripetutamente nel tempo ... anche nel corso della prima prova ... Tale condotta non ha mai rappresentato ... profilo di contestazione o addebito ... l’assenza di sanzioni ... contribuisce a creare un indirizzo sanzionatorio ... codificato nell’art. 99-bis ... ad oggi l’indirizzo sanzionatorio è ... quello di non sanzionare tali condotte”;

c1) Brigante sofferma la sua attenzione su quanto motivato dall’AD in merito al richiamo della delibera della G.C. 435/2018 sottolineando che “laddove nessuna sanzione fosse mai stata in precedenza comminata ... l’art. 99-bis richiede che lo scostamento da

un indirizzo sanzionatorio ormai codificato possa avvenire solo se sia adeguatamente motivato ... che ... assicura la coerenza ... dell'applicazione del regolamento ... La proposta di sanzione" a carico di Brigante "non contiene affatto riferimenti o una motivazione adeguata che consenta il discostarsi da questo indirizzo";

c2) Brigante pone all'attenzione della G.C. il paragonare con il comportamento tenuto dal fantino del Valdimontone al "quale nessuna sanzione -giustamente- è stata ... proposta";

c3) Brigante sottopone alla G.C., come nel precedente punto c2), l'attenzione sulla mancata rilevanza sanzionatoria per il comportamento tenuto dai fantini in occasione della prima prova, come da filmato allegato;

d) anche nel quarto punto dal titolo "Dell'essenza di qualsivoglia pregiudizio a seguito della mia condotta", la G.C. ripropone, come nei precedenti, un frazionamento della memoria. Brigante sostiene che "non esistono provvedimenti ... riguardanti una contestazione per mancata fermata ... del cavallo" perciò "si dubita anche ... della possibilità di applicare una sanzione al fantino per la violazione dell'art. 65 poiché la disposizione non prevede alcun richiamo all'art. 99 né all'art. 64";

d1) a parere di Brigante trattasi "di una norma priva di trattamento sanzionatorio";

d2) Brigante, come ha già fatto nella memoria presentata all'A.D., ripropone gli stessi precedenti sanzionatori nei confronti di due fantini sostenendo che la stessa sanzione rende "illegittimo il provvedimento anche sotto il profilo di dosimetria sanzionatoria comportando una palese violazione del principio di eguaglianza (che impone di trattare allo stesso modo solo fatti simili e in modo diverso fatti diversi ...) dato che viene applicata a fatti del tutto diversi la medesima sanzione";

d3) sempre in merito ai precedenti sanzionatori evidenziati di cui al punto d2), Brigante contesta le motivazioni dello stesso A.D. sostenendo che "non si affronta la problematica posta, ovvero quella della corretta individuazione di un criterio sanzionatorio uniforme, chiaro e coerente" e nel prosieguo evidenzia come i casi citati producessero "quale ratio della sanzione la sussistenza di un pericolo provocato dal fantino ... sanzionato con la pena più blanda" mentre la sua condotta è da ritenersi "assolutamente non pericolosa ... finalizzata al rallentamento e ... ad una fermata del cavallo più sicura";

e) nel concludere la memoria Brigante chiede di "dichiarare inammissibile la proposta di sanzione ... e/o ... riformarla con una sanzione meno gravosa".

La Giunta Comunale (d'ora in avanti G.C.) rileva che:

1) in premessa appare necessario evidenziare come l'esame disciplinare degli episodi, che si pongono in contrasto con le norme del Regolamento, assume una connotazione tale da consentire all'Amministrazione Comunale un esame e una valutazione che risponda esclusivamente alla logica "paliesca". Detta premessa serve a sgombrare il terreno da tutte quelle argomentazioni proprie degli ordinari principi e regole che disciplinano il consueto procedimento in qualunque sede;

2) sul punto a) la condotta dell'A.D. non è illegittima perché lo stesso possedeva la documentazione prodotta da altri e, pertanto, la G.C. è nelle condizioni di ritenere ammissibile l'intera ordinanza n. 111; questo perché:

2a) l'A.D. ha fatto propria la decisione assunta dalla G.C. con deliberazione n. 496 del 29.11.2019 nella quale si riteneva corretta l'ordinanza dell'allora A.D. (cfr. ord. n. 92 del 10.8.2019);

2b) i filmati che Brigante sottopone adesso all'attenzione della G.C. confermano come l'A.D. abbia correttamente agito;

2c) nella memoria presentata all'A.D., a seguito dell'ordinanza n. 96 sopra citata, Brigante richiama l'attenzione dello stesso A.D. sui filmati "in possesso" di lui;

2d) è corretto che l'A.D. abbia assimilato il comportamento di Brigante a quello del fantino Giuseppe Zedde detto Gingillo (d'ora in avanti Gingillo), in quanto i filmati prodotti da entrambi confermano in pieno le considerazioni al riguardo equiparate e motivate dall'A.D.;

2e) appare oltremodo opportuno il richiamo al precedente punto 1);

3) sul punto b) la G.C. concorda, come ha già illustrato l'A.D., sulla necessità di proseguire la c.d. sgambatura una volta invalidata la mossa; ma la differenza tra Brigante e Gingillo consta, nell'esame di tutti gli altri fantini impegnati nella Prova Generale, nel fatto che i due fantini, come ampiamente dimostrano i filmati prodotti da entrambi, una volta affiancatisi non fanno altro che accelerare l'andatura del rispettivo cavallo;

3a) la G.C. respinge fermamente il nesso contenuto nel punto b1) della memoria di Brigante; nessuna proposta di sanzione è emersa in merito all'infortunio del cavallo;

3b) sul punto b2) e su quello b3) della memoria, si rimanda a quanto affermato dalla G.C. nel precedente punto 3);

3c) sul punto b4) la G.C., così come l'A.D., concordano con quanto affermato da Brigante;

3d) opportuno, in merito alla salvaguardia del cavallo nelle fasi del Palio di Siena, riproporre quanto sostenuto dalla G.C. nella sua deliberazione n. 496 del 29.11.2019: "la tutela del cavallo non può sempre ricondursi come giustificativo delle infrazioni normative, in considerazione della facilità con cui si è soliti agganciare tale concetto di salvaguardia per coprire con facilità le proprie mancanze";

3e) sul punto b5) la G.C. apprezza la professionalità di Brigante, là dove accenna all'uso delle mani e delle braccia;

3f) su punto b6) Brigante chiama in causa il comportamento di Gingillo e la G.C. al riguardo si trova nelle condizioni di attuare quanto prescrive il co. 7 dell'art. 99, secondo il quale "gli scritti ...devono avere esclusivamente natura difensiva diversamente non verranno acquisiti". Il tenore di questo passaggio della memoria di Brigante, a parere della G.C., è di natura accusatoria nei confronti del fantino Gingillo e non produce effetti per le proprie discolpe;

4) sul punto c) la G.C. deve, in considerazione del richiamo fatto da Brigante sulle disposizioni contenute nell'art. 99 bis., tornare a ribadire i concetti riguardo l'applicazione dell'art. 99 bis che sono stati ampiamente illustrati in precedenti deliberazioni (crf. per tutti G.C. n. 441 del 29.11.2018);

4a) le mancate proposte di sanzione da parte dell'A.D., nei rilievi formulati da Brigante ai punti c2) e c3), sono già state analizzate nel precedente punto 3);

5) sul punto d) vero è, come sostiene Brigante, che l'art. 65 non richiama alcuna sanzione predeterminata; ma è altrettanto vero che neppure l'art. 66 o l'art. 81, oggetto di sanzioni in altri atti della G.C. di data odierna, prevedano distintamente la sanzione da erogare;

5a) sull'articolo 66, poiché Brigante nel richiamare episodi del passato (cfr. punto d2) della sua memoria), che sono stati sanzionati per la sussistenza di pericolo per altri, la G.C. deve osservare che si è dimenticato di sottolineare che l'articolo sopra citato, come il 65, non prevede appunto alcuna indicazione sanzionatoria;

5b) se una norma non prevede alcun riferimento sanzionatorio, non significa certo che non si debba applicare alcuna punizione;

5c) sia l'A.D. che la G.C. non possono non applicare quanto disposto dal co. 1 dell'art. 99 e, pertanto, sono vincolati a seguirne le indicazioni nella valutazione delle situazioni contrarie alle disposizioni normative contenute nel Regolamento.

Riassumendo:

i) Brigante non ha offerto una memoria diversa nella sua architettura di quella presentata all'A.D.; sono venute a mancare considerazioni che, in qualsiasi maniera, potessero produrre da parte della G.C. un accoglimento alle sue tesi;

ii) l'accurata visione del filmato, prodotto da Brigante, ha confermato alla G.C. che la proposta avanzata dall'A.D. risulta inoppugnabile;

iii) l'episodio non può riportarsi ad una semplice, consueta e financo consentita sgambatura nel momento in cui scoppia il mortaretto per invalidare la mossa; trattasi al contrario di un comportamento che ha visto Brigante intento a non ridurre l'andatura in prossimità della curva di S. Martino.

Concludendo:

- visto l'art. 99 del Regolamento per il Palio;
- acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, co. 1 del d. lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del d. lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime espressa a scrutinio segreto;

DELIBERA

1. di far propria la proposta formulata dall'Assessore Delegato, di cui all'ordinanza n. 111 sopra richiamata ed a cui si rimanda in modo integrale e sostanziale;
2. di sanzionare con **una (1) ammonizione** il fantino Carlo Sanna detto Brigante, ai sensi dell'art. 99, per le motivazioni contenute nell'ordinanza 96 sopra richiamata;
3. di notificare la presente deliberazione al fantino Carlo Sanna detto Brigante ai sensi dell'art. 99 co. 8 del Regolamento per il Palio;
4. di adempiere a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 99;
5. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente eseguibile.

Fatto verbale e sottoscritto:

Il Vice Segretario Generale
f.to Dott. Gianluca Pocci

Il Sindaco
f.to Avv. Luigi De Mossi

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Il Vice Segretario Generale
Dott. Gianluca Pocci

Siena, li 04/01/2023

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, c.4 del T.U.E.L. D.Lgs. n.267/2000.

f.to Dott. Gianluca Pocci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio; Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Siena, li 04/01/2023

Il Vice Segretario Generale
f.to Dott. Gianluca Pocci

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 04/01/2023

Siena, li 04/01/2023

Il Messo Comunale
ANTONIETTI DUCCIO